

# Verbale di contratto decentrato integrativo del 20 dicembre 2011

# per la Delegazione di Parte Pubblica

- Direttore Generale, Luca Fanciullacci
- Dirigente Area G. Territorio, Alessandro Degl'Innocenti

## per la R.S.U.

- Massimo Cecchini
- Roberto Del Buffa
- Donata Cappugi
- Lucia Bisanzi

#### Per le OO.SS.

- CGIL, Donato Petrizzo
- UIL, Giancarlo Battini

## In qualità di verbalizzante il dott. Cammilli Francesco

### Premesso che:

- l'art 65 del D.Lgs n. 150/2009 dispone di procedere all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti secondo le risultanze sotto indicate (per gli enti locali entro il 31 dicembre 2011):
- 1 Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. (23)
- 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1º gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. (23)
- 3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli *articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* come sostituiti, rispettivamente, dagli *articoli 54* e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'*articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. (21)
- 4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4. (22) (23)
- 5 Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. (24)
- (21) Comma così modificato dall'art. 1, comma 20-ter, lett. a) e b), D L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
- (22) Comma così modificato dall'art 4, comma 1, D.Lgs. 1º agosto 2011, n. 141
- tale norma ha subito dato adito a contrastanti interpretazioni tra coloro che ritenevano che il nuovo modello di assetto delle relazioni sindacali non si applicasse fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e coloro che lo ritenevano immediatamente applicabile, contrasti che hanno portato il legislatore nazionale ad emanare il D.Lgs. 1 agosto 2011 n. 141 che con l' art. 5, comma 1, ha interpretato i commi 1^, 2^ e 4^ del sopra richiamato art. 65 nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto, mentre con l' art. 5, comma 2, ha interpretato il comma 5^ nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al



momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

### Dato atto che:

- l'art 2 comma 2 del D Lgs. n. 165/2001 espressamente prevede che " i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, Titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, <u>fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.</u>
- l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 demanda alla contrattazione la determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro ed il sistema delle relazioni sindacali e individua poi una serie di materie escluse dalla contrattazione che le parti dichiarano di conoscere;

## Ritenuto pertanto necessario:

- procedere ad adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti ad oggi in essere alle disposizioni dettate dal Decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del decreto;
- stabilire che tale adeguamento, che il legislatore impone nel termine ordinatorio del 31/12/2011 ma di fatto dilatandolo (vedi il comma 2 dell'art. 65 come sopra indicato) fino al 31/12/2012 venga ad oggi svolto con un richiamo in termini generali ai contratti collettivi decentrati ed accordi ad oggi vigenti per il personale del comune di Pontassieve, rimandando a successivo atto la stesura di un nuovo ccdi che recepisca e tenga conto del nuovo assetto delle relazioni sindacali;

### Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo

#### Art. 2

Le parti, di comune accordo e per le considerazioni sommariamente riportate nelle premesse del presente testo, prendono atto che le sotto elencate materie sono escluse dalla contrattazione decentrata:

quelle attinenti all'organizzazione degli uffici

quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9 del D Lgs. n 150/2009

quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ex art 5 comma 2 del D Lgs n 165/2001

quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ex art. 16 e 17 del D Lgs. n. 165/2001

quelle di cui all'art 2, comma 1, lett c) della legge 23 ottobre 1992, n 421

Inoltre prendono atto del fatto che la vigenza e la efficacia delle norme della contrattazione decentrata vigenti prima della entrata in vigore del D Lgs. n 150/2009 sono da considerarsi nulle in quanto e se contrarie alle norme imperative dettate dal decreto.

Per tale motivo le Parti danno atto della nullità e della sostanziale caducazione di tutte quelle disposizioni contenute nei previgenti accordi decentrati e verbali ad oggi formalmente in essere tra le Parti che non rispettano il riparto di competenze di cui sopra e che non risultano più conformi alle disposizioni dettate dalla legge ed in specifico dal D Lgs n 150/2009 e successive modifiche

## PARTE PUBBLICA

- Direttore Generale, Luca Fanciullacci

Dirigente Area G. Territorio, Alessandro Degl'Innocenti

June 2-1



# R.S.U.

- Massimo Cecchini leafether

- Donata Cappugi Double prugi

- Roberto Del Buffa

- Lucia Bisanzi Lee Sac (

OO. SS.

- CGIL, Donato Petrizzo

- UIL Giancarlo Battini

		÷
		***************************************
		•
		**************************************